

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani, Avv. Roberta Roselli,
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario, Dott.ssa Janice Parker,
Dott. Luca Brambilla, Avv. Simonetta D'Amico**

**Art direction: Elicrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 9, indice newsletter settembre 2016:

1) **Responsabilità penale del medico: se il paziente muore ma il medico si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica risponde solo per colpa "grave".**

2) **Per il Garante della privacy e per la Cassazione è illegittimo che la RAI si procuri dai rivenditori di televisori i dati degli acquirenti per ottenere il pagamento del canone.**

3) **Ilva di Taranto, Repubblica italiana e Corte di Strasburgo: la Corte dei diritti umani di Strasburgo ritiene fondati, e ammette all'esame, i ricorsi presentati da un gruppo di cittadini tarantini e di comuni limitrofi che nel 2013 e nel 2015 hanno denunciato le Autorità italiane per il mancato rispetto della loro vita e della salute a causa degli effetti negativi derivanti dalle emissioni dello stabilimento.**

4) **Se musica, litigi, insulti e grida portano l'inquilino a recedere anticipatamente dal contratto per rumori intollerabili, i vicini devono risarcire al proprietario dell'appartamento anche i canoni di locazione non riscossi.**

5) **Proprietà del suolo, cartelloni pubblicitari e spazio aereo: lo spazio è mio e lo gestisco io.**

1) Responsabilità penale del medico: se il paziente muore ma il medico si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica risponde solo per colpa "grave"..

Il Tribunale e la Corte di Appello di Genova condannano un medico per omicidio colposo a causa della morte di un suo paziente, che si sarebbe potuto salvare se il medico avesse prescritto alcuni esami d'urgenza.

Il medico ricorre in Cassazione sostenendo che l'omessa ecografia non avrebbe automaticamente consentito di rilevare la rottura dell'aneurisma nel paziente deceduto. Inoltre il quadro clinico del paziente al momento della visita era il medesimo

1) Responsabilità penale del medico: se il paziente muore ma il medico si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica risponde solo per colpa "grave"..

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 16 giugno 2016, n. 23283.

" 1. Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 4.05.2012 dichiarava D.A. responsabile del delitto di omicidio colposo ascrittogli, per avere cagionato la morte del paziente G.E. ; concesse le attenuanti generiche, l'imputato veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed al versamento di una provvisoria immediatamente

registrato qualche ora prima da una collega che non aveva disposto altri accertamenti. Infine, sia in primo che in secondo grado i giudici non avevano valutato se il medico si fosse o meno diligentemente attenuto alle linee guida previste da una recente legge del 2012.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso del medico e chiarisce che:

- la legge 189/2012 ha introdotto nell'ordinamento una nuova regola in materia di responsabilità sanitaria per cui se un operatore si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica risponde penalmente solo per colpa grave, la nuova legge ha infatti parzialmente abrogato gli articoli del codice penale in tema di omicidio colposo e lesioni personali colpose;

- in effetti, i giudici di primo e secondo grado non hanno tenuto conto della recente disciplina e non hanno valutato se il medico si sia attenuto a linee guida e prassi terapeutiche accreditate, né hanno valutato il grado della colpa attribuibile al medico stesso.

2) Per il Garante della privacy e per la Cassazione è illegittimo che la RAI si procuri dai rivenditori di televisori i dati degli acquirenti per ottenere il pagamento del

esecutiva pari ad Euro 50.000,00. Al D. si contesta, quale medico chirurgo addetto al reparto di medicina generale dell'Ospedale (...) , di avere, per colpa, cagionato la morte di G.E. , persona che presentava, già all'atto del ricovero in ospedale, sintomatologia riferibile alla fessurazione dell'aneurisma dell'aorta addominale. Segnatamente al D. si addebita di aver omesso, nella notte del (...). nonostante l'aggravamento della sintomatologia addominale, di attuare tempestivamente ogni possibile e specifica attività diagnostica e terapeutica, atteso che la TAC venne eseguita solo alle ore 16.00 del (...) , quando il quadro di rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale era ormai conclamato. In tal moto, in assunto accusatorio, l'imputato comprometteva la possibilità di guarigione e cagionava la morte del paziente, nonostante l'effettuazione dell'intervento chirurgico di rimozione dell'aneurisma. L'originaria contestazione attingeva nche il medico in servizio presso il locale Pronto Soccorso, F.C. per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Per il Garante della privacy e per la Cassazione è illegittimo che la RAI si procuri dai rivenditori di televisori i dati degli acquirenti per ottenere il pagamento del

canone.

Il Garante per la protezione dei dati personali censura la procedura messa in atto da Rai S.p.a., che, attraverso i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi, ha raccolto informazioni sugli acquirenti al fine di ottenere nuovi abbonamenti.

Il Garante, inoltre, segnala all'Agenzia delle entrate, titolare del trattamento dei dati, di interrompere il trattamento degli stessi.

Secondo il Garante, la soppressione del Registro di carico e scarico di apparecchi radiotelevisivi avvenuta nel 1994 ha eliminato i presupposti normativi per la raccolta dei dati che riguarda l'acquisto di tali apparecchi.

La Rai e l'Agenzia delle entrate chiedono al Tribunale di Roma di sospendere d'urgenza il provvedimento del Garante e in una prima fase il Tribunale accoglie la richiesta, ma successivamente dà ragione al Garante con il seguente ragionamento:

-i rapporti tra la Rai e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati da una Convenzione del 1988 e da un'altra del 1999, in base alle quali l'Agenzia è "responsabile, e non" "titolare", del trattamento dei dati relativi ai soggetti che acquistano apparecchi radiotelevisivi;

-l'Agenzia deve quindi limitarsi alla raccolta dei dati e non può trasferire ad un soggetto privato (il rivenditore che ha

canone.

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 30 maggio 2016, n. 11140.

"... Con provvedimento del 5 dicembre 2001 - poi integrato in data 30 gennaio 2002 - l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (all'esito di una complessa istruttoria con richiesta d'informative e di documenti alla (...) ed all'Amministrazione) censurava la procedura adottata dalla (...) S.p.A. (titolare in esclusiva della concessione del servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva approvata col Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367, Cfr anche la L. n. 103 del 1975, articoli 3, 14, 16 e 18, nel testo all'epoca vigente), per procurarsi, mediante comunicazione da parte dei rivenditori di apparecchi radiotelevisivi, i dati personali degli acquirenti al fine di ottenere nuovi abbonamenti e ciò pure a fronte dell'impegno a corrispondere per la collaborazione (proposta con lettere del febbraio 1999 e del dicembre del 2000) un "rimborso spese" o "premio" d'importo variabile.

In particolare, il Garante segnalava all'Agenzia delle Entrate (quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. n. 675 del 1996, articolo 1, lettera d)) ed alla (...) (quale responsabile del trattamento ex articolo 1 lettera e), e articolo 8 legge cit.) la

fornito i dati) il potere pubblico connesso con l'accertamento della capacità contributiva finalizzato all'imposizione fiscale.

La Corte d'Appello capovolge il verdetto di primo grado e annulla il provvedimento. Inoltre ritiene che il Garante non abbia correttamente motivato il suo provvedimento perché non aveva adottato una segnalazione bensì imposto un divieto alla acquisizione e al trattamento dei dati. Infine osserva che gli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi non sono solo "consumatori", con dati sensibili da proteggere, ma anche "contribuenti": il trattamento dei dati svolto dall'Agenzia, quindi, riveste finalità di interesse generale e la collaborazione dei rivenditori si configura come strumento di lotta all'evasione fiscale per il pagamento del canone radiotelevisivo.

Il Garante propone ricorso per Cassazione, ribadendo la legittimità del suo provvedimento e la Corte di Cassazione accoglie il ricorso affermando che:

- il provvedimento del Garante non è viziato da eccesso di potere, né viola le regole legali che presiedevano alla sua emanazione;
- il Tribunale ha correttamente rilevato che la fonte normativa della raccolta dei dati relativi agli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi era il Registro di carico e scarico, soppresso nel 1994.

necessità di "interrompere la raccolta ed il trattamento dei dati personali... e di astenersi dal loro ulteriore trattamento, fornendo entro il 31 gennaio 2002 all'Ufficio del Garante copia delle determinazioni adottate".

Per l'Ufficio del Garante, infatti, la soppressione del registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici, conseguente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 357 del 1994, aveva eliminato i presupposti normativi di legittimità della procedura di raccolta dei dati personali degli acquirenti di apparecchi televisivi, effettuata dai rivenditori per conto della concessionaria del servizio radiotelevisivo nazionale (e per oggetto e finalità reputata insuscettibile di consenso informato ai sensi della L. n. 675 del 1996, articoli 10, 11, 12, 13 e 27).

Con ordinanza cautelare del 30 gennaio 2002 il Tribunale di Roma, a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., dalla (...), sospendeva il provvedimento del Garante, che sia la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate 1 Ufficio Entrate (...) S.A.T. - sportello Abbonamenti TV, impugnavano per ottenerne l'annullamento. Disposta la riunione delle due cause, in cui si costituiva l'Ufficio del Garante per chiedere, con l'adesione dell'interventore Codacons, il per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Ilva di Taranto, Repubblica italiana e Corte di Strasburgo: la Corte dei diritti umani di Strasburgo ritiene fondati, e ammette all'esame, i ricorsi presentati da un gruppo di cittadini tarantini e di comuni limitrofi che nel 2013 e nel 2015 hanno denunciato le Autorità italiane per il mancato rispetto della loro vita e della salute a causa degli effetti negativi derivanti dalle emissioni dello stabilimento.

Il ricorso viene dichiarato ammissibile poiché è incentrato sulla mancata predisposizione da parte delle Autorità italiane di un quadro normativo idoneo a prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla vita e sulla salute dei residenti per il grave inquinamento causato dall'Ilva.

In caso di accoglimento la Corte potrebbe condannare lo Stato italiano al pagamento ai ricorrenti di una somma per il danno subito a causa delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nella comunicazione del 27 aprile 2016 della prima Sezione la Corte europea dei diritti dell'uomo riassume così i fatti emersi dall'esposizione dei ricorrenti:

- l'Ilva S.p.a. si occupa della

3) Ilva di Taranto, Repubblica italiana e Corte di Strasburgo: la Corte dei diritti umani di Strasburgo ritiene fondati, e ammette all'esame, i ricorsi presentati da un gruppo di cittadini tarantini e di comuni limitrofi che nel 2013 e nel 2015 hanno denunciato le Autorità italiane per il mancato rispetto della loro vita e della salute a causa degli effetti negativi derivanti dalle emissioni dello stabilimento.

Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sezione I, Comunicazione del 27 aprile 2016.

"..Les noms, la date de naissance et le lieu de résidence des requérants, tous de nationalité italienne, sont indiqués dans les listes en annexe.

Les cinquante-deux requérants de la requête n° .. sont représentés devant la Cour par M^e ..., avocat à Tarente, et également par M^{me} ..., pharmacienne, qui est aussi requérante dans cette affaire. Dans cette qualité, elle est représentée par M^e

Les cent-trente requérants de la requête n° ... sont représentés devant la Cour par M^e ...,

produzione e trasformazione dell'acciaio ed il suo stabilimento di Taranto è il più grande complesso per il trattamento dell'acciaio in Europa;

- nel 2007 è iniziata la prima campagna di monitoraggio delle emissioni di diossina in uno dei camini della fabbrica ed un rapporto del 2008 ha stabilito che le emissioni di benzopirene erano superiori ai limiti autorizzati in un certo quartiere di Taranto;

- con un provvedimento del 2008 la Regione Puglia ha fissato per la prima volta i limiti di emissione di diossina autorizzati, nello stesso anno ha istituito un registro dei tumori ed ha previsto una serie di interventi per tenere sotto controllo i livelli di contaminazione nella Regione, ma un rapporto dell'ARPA del 2010 evidenziò la presenza di carne animale contaminata che poteva entrare nella catena alimentare umana;

- numerosi procedimenti penali sono iniziati nei confronti dei dirigenti dell'Ilva per disastro ambientale, omissione di misure di sicurezza, emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera e a seguito delle perizie di un esperto epidemiologo e di un chimico, che hanno evidenziato un aumento delle malattie cardiovascolari, respiratorie e cancerose derivanti dalle emissioni prodotte dall'Ilva, nel 2012 il Tribunale di Taranto ha disposto il sequestro conservativo di sei reparti della fabbrica;

avocat à Rome.

A. Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

1. Le contexte de l'affaire

L'« Ilva » est une société par actions dont l'activité consiste en la production et la transformation de l'acier. L'établissement italien le plus important est situé dans la ville de Tarente et constitue le plus grand complexe industriel pour le traitement de l'acier en Europe.

Depuis plusieurs années, l'usine Ilva est au centre d'un débat important concernant l'impact de ses émissions sur la santé des personnes et sur l'environnement.

2. Les faits des causes

Les faits décrits ci-dessous ont été repris de l'ensemble des deux requêtes en objet. D'autres éléments pertinents figurent dans la partie « Le droit et la pratique internes et européens pertinents » et ont été repris de l'affaire ... c. Italie (n° ..., déc., 24 mars 2015).

a) Les données concernant l'impact environnemental de l'usine à partir de 2001

En 2001, le registre INES (Inventaire national des émissions et de leurs sources) fut créé.

En 2003 et 2004, plusieurs accords (atti d'intesa) furent stipulés entre l'Ilva et les administrations locales et régionales afin de prévoir des

- sia rapporti dell'OMS-Organizzazione mondiale della sanità, sia studi condotti dall'Istituto superiore di sanità italiano, hanno dimostrato un significativo aumento dei tumori del polmone, della vescica, della pleura, nonché delle malattie cardiache negli uomini, dimostrando quindi l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'esposizione alle emissioni dell'Ilva e l'aumento di tali malattie;

- nello stesso 2012 le Autorità italiane hanno siglato un accordo per definire gli interventi urgenti per il risanamento della città di Taranto, e nel frattempo è stata approvata la prima AIA-autorizzazione integrata ambientale che ha consentito ad Ilva di riprendere la produzione tenuto conto delle misure di tutela dell'ambiente e della salute adottate;

- tra il 2012 ed il 2015 sono stati adottati numerosi decreti volti a salvaguardare l'attività produttiva dell'Ilva, in considerazione della priorità economica e strategica della fabbrica a livello nazionale, ma il Tribunale di Taranto ricorre alla Corte costituzionale lamentando un'intrusione del potere legislativo nella procedura giudiziaria in corso;

- sin dal 2011 la Corte di giustizia europea ha adottato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, accusandola di non aver rispettato gli obblighi derivanti da una direttiva del 2008 sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e nel

mesures visant à l'amélioration de l'impact environnemental de l'usine.

En 2007, la première campagne de monitoring des émissions de dioxine dans l'une des cheminées de l'usine vit le jour.

Un rapport de 2008 fit état de ce que les émissions de benzopyrène étaient supérieures aux limites autorisées dans le quartier de Tamburi (Tarente).

b) Les lois et mesures régionales adoptées en raison de la contamination par la dioxine

Par la loi n° 44 du 19 décembre 2008, la Région des Pouilles fixa pour la première fois les limites d'émission de dioxine autorisées.

Par deux délibérations de 2008, le conseil régional (giunta regionale) institua un registre des tumeurs enregistrées dans la Région des Pouilles et prévint des interventions afin de tenir sous contrôle le niveau de contamination par la dioxine des élevages dans la Province de Tarente,

Un rapport de l'ARPA (Agence nationale pour la prévention et la protection de l'environnement) de 2010 fit état de la contamination par la dioxine de la viande animale, susceptible de rentrer dans la chaîne d'alimentation humaine.

Ainsi, les autorités régionales ordonnèrent l'abattage de presque 2000 têtes de bétail, interdirent le pâturage et ordonnèrent la destruction de foies d'ovins et de caprins dans

2014 la Commissione europea ha emesso un avviso motivato chiedendo all'Italia di rimediare ai gravi problemi di inquinamento osservati su Taranto;

- i ricorrenti affermano che l'Italia non ha adottato tutte le misure giuridiche e di informazione per la popolazione idonee a proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini, soprattutto tenuto conto dei risultati degli studi degli esperti sulla situazione della fabbrica Ilva di Taranto.

4) Se musica, litigi, insulti e grida portano l'inquilino a recedere anticipatamente dal contratto per rumori intollerabili, i vicini devono risarcire al proprietario dell'appartamento anche i canoni di locazione non riscossi.

La società proprietaria di un immobile in un contesto residenziale di poche unità abitative in una verde e tranquilla cittadina alle porte di Milano affitta l'immobile ad una persona. Subito dopo l'inquilino segnala più volte all'amministratore l'esistenza di rumore intollerabile che disturba la sua quiete sia di giorno che di notte. Nonostante ciò i rumori continuano e quindi l'inquilino informa il proprietario di voler lasciare l'appartamento.

un rayon de 20 km à partir de l'usine.

Par le décret n° 155 du 13 août 2010, le délai pour l'atteinte des limites de production polluantes autorisées fut prorogé jusqu'en 2013.

Dans la loi régionale n° 3 du 28 février 2011, la région des Pouilles établit que, dans le cas de dépassement du seuil accepté d'émission de benzopyrène, le rétablissement..

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Se musica, litigi, insulti e grida portano l'inquilino a recedere anticipatamente dal contratto per rumori intollerabili, i vicini devono risarcire al proprietario dell'appartamento anche i canoni di locazione non riscossi.

Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, 3 maggio 2016, n. 5465.

" Con citazione notificata il 4.2.2014, Immobiliare ... srl con socio unico, già ... srl, ha evocato in giudizio ...e ... per sentire ordinare ad essi di cessare le immissioni rumorose prodotte nell'appartamento di loro proprietà, adiacente a quello proprio, previo accertamento della violazione dell'art. 13 del regolamento

La società proprietaria per risolvere la questione fa eseguire delle opere di insonorizzazione che però non risolvono il problema. L'inquilino quindi recede anticipatamente dal contratto di locazione a causa della eccessiva rumorosità dei vicini divenuta ormai intollerabile.

La società si rivolge al Tribunale di Milano citando in giudizio i vicini rumorosi per far cessare i rumori molesti nonché per il risarcimento del danno di € 18.857,00 a causa del deprezzamento dell'immobile, dei canoni di locazione non percepiti dall'inquilino e per le spese dei lavori di insonorizzazione dell'immobile.

I proprietari si costituiscono in giudizio non contestando i fatti ma limitandosi a sostenere che non vi era prova della intollerabilità dei rumori non essendo stati svolti accertamenti tecnici sul superamento delle soglie di legge.

Il Tribunale di Milano accoglie le ragioni della società proprietaria affermando che:

-Il regolamento condominiale è più restrittivo del divieto contenuto nel codice civile poiché fa assoluto divieto ai condomini di disturbare i vicini con rumori di qualsivoglia natura, estendendo il divieto anche ad un "semplice disturbo",

-Il regolamento non richiede la dimostrazione che i rumori superino la cosiddetta soglia di tollerabilità e quando, come nel

condominiale e della intollerabilità delle emissioni, ai sensi degli artt. 844 e 949 c.c., e per sentirli condannare ad adottare le precauzioni necessarie a contenere le emissioni rumorose a livelli idonei ad evitare pregiudizi al riposo, alla quiete ed alla salute delle persone che abitano nel suo immobile. Ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c., quantificati in complessivi € 18.857,00, di cui € 3.000,00 per deprezzamento del valore dell'immobile, € 12.832,00 per mancata percezione di reddito ritraibile dalla locazione dello stesso ed € 3.025,00 per rimborso delle spese sostenute per l'insonorizzazione dell'immobile. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito alle domande. La causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione. Le domande sono fondate nei limiti che di seguito si espongono. Questi, in estrema sintesi, i fatti allegati dall'attrice: ... srl ha locato, ad uso abitativo, a ...l'immobile di sua proprietà, sito in .. (MI), via ..., appartenente al complesso condominiale "... (interno ..), con contratto del 28.8.2012, avente pari decorrenza. Nel corso del rapporto, il conduttore ha lamentato "diversi episodi di intollerabile disturbo della quiete diurna e soprattutto notturna", a causa di "musica ad altissimo volume,

caso specifico, si invoca il rispetto di una clausola del regolamento contrattuale il Giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno del rumore alla luce non del codice civile ma del regolamento stesso.

-Le circostanze e i danni contestati sono stati confermati, in particolare, quelli sulla mancata percezione del reddito derivante dalla locazione dell'immobile e al rimborso delle spese sostenute per la insonorizzazione dell'immobile. Tali danni devono quindi essere risarciti.

-Non viene invece accolta dal Tribunale la richiesta di risarcimento del danno per il preteso deprezzamento dell'immobile.

Il Tribunale di Milano dopo aver accertato la violazione del regolamento contrattuale, ordina ai vicini di cessare la produzione dei rumori intollerabili e accoglie la domanda di risarcimento nei limiti sopra indicati.

5) Proprietà del suolo, cartelloni pubblicitari e spazio aereo: lo spazio è mio e lo gestisco io.

Un condominio di Milano colloca un cartellone pubblicitario sulla parte più alta di un muro divisorio tra il proprio stabile e quello di un edificio confinante. Dato che il cartellone sporge dal tetto del condominio adiacente

schiamazzi, grida, insulti fra familiari e rumori derivanti da probabili colluttazioni, talmente acuti da disturbare il sonno e la quiete notturna del signore della sua famiglia". A seguito di specifiche richieste del conduttore, i rumori erano cessati, ma solo temporaneamente perché erano poi ripresi nei giorni seguenti. Nemmeno la richiesta scritta di cessazione del comportamento molesto, inviata il 5.11.2012 dall'amministratore condominiale su sollecitazione dell'attrice, aveva sortito effetto, tanto che, con missiva via mail del 27.11.2012, reiterata il 3.12.2012, il conduttore aveva preannunciato alla locatrice che, in caso di ulteriore prosecuzione delle emissioni sonore, avrebbe esercitato il recesso dal contratto. Al fine di risolvere il problema, la società attrice aveva perciò fatto eseguire... per la sentenza integrale [clicare qui](#)

5) Proprietà del suolo, cartelloni pubblicitari e spazio aereo: lo spazio è mio e lo gestisco io.

Tribunale di Milano, Sezione IV, 25 luglio 2016, n. 9292.

... Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di ... n ... Milano evocava in giudizio il Condominio di Piazza ...n..

quest'ultimo si rivolge al Tribunale chiedendone la immediata rimozione e il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Milano accoglie le richieste formulate dal condominio sulla base delle seguenti motivazioni:

- il codice civile afferma che lo spazio aereo sovrastante un'area appartiene al proprietario dell'area stessa. Il proprietario però non può escludere l'attività di terzi quando essa non pregiudichi un legittimo interesse per l'utilizzazione di tale spazio;
- la Corte di Cassazione rispetto a casi analoghi ha specificato che l'interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività dei terzi va valutata non soltanto con riferimento alla situazione attuale, ma anche a quella futura e cioè con riguardo alle possibili utilizzazioni;
- applicando il principio giuridico dell'interesse non solo attuale ma anche futuro, il condominio che ha fatto causa dimostra un interesse concreto, anche se non attuale, ad utilizzare lo spazio aereo sovrastante il proprio tetto (ad esempio per realizzare un futuro intervento di sopraelevazione, di recupero del sottotetto o di restauro) e quindi merita la richiesta di immediata rimozione del cartellone pubblicitario e il risarcimento dei danni.

Milano, chiedendo di condannare il convenuto alla rimozione di un cartellone pubblicitario installato sulla parte più alta del muro divisorio, che sporge sul proprio tetto, determinando un limite all'utilizzo del proprio bene; chiedeva anche la condanna del convenuto al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio.

Il Condominio di Piazza ...n ... si costitutiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio a svolgere la domanda da qualificare come una rivendica di comproprietà del muro e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., quindi non venivano ammesse le prove dedotte dall'attore e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20.4.2016 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Deve essere esaminata .. per la sentenza integrale [clliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.